

COMUNE DI CASOLI (CH)

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

INFORMATIVA ANNO 2014

Dall'anno 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), secondo quanto previsto dall'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La IUC è composta da: IMU (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e TARI (Tassa sui rifiuti).

Con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 31/07/2014 è stato approvato il Regolamento I.U.C.

Copia del predetto regolamento è disponibile sul sito istituzionale del Comune: www.casoli.gov.it.

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il 16 dicembre 2014 scade il termine per il versamento del saldo TASI per l'anno 2014.

La somma da versare a saldo è pari al tributo dovuto per l'anno in corso, calcolato applicando le aliquote e detrazioni dell'anno 2014, approvate con delibera consiliare n. 16 del 31/07/2014 di seguito riportate, al netto della somma pagata in acconto.

Il versamento a saldo può essere effettuato unitamente al saldo IMU, se dovuto, sul medesimo F24.

ALIQUOTE D'IMPOSTA ANNO 2014

Tipo di immobile	Aliquota
a) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate e relative pertinenze, nel limite di una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9	2,5 ‰
b) Immobili di categoria "D"	2,4 ‰
c) Altri immobili (compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	1,0 ‰
d) Immobili (abitazioni e pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concessi in uso gratuito a genitori o figli ed utilizzati quale abitazione principale , come risultante dall'anagrafe comunale	Zero
e) Aree edificabili	Zero
f) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133	Zero
g) Abitazione principale cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze categoria C/2, C/6 e C/7, nel limite di una per ciascuna categoria	Zero
h) Immobili cat. D/1, D/7 e D/8 non locati e non ceduti a terzi a qualsiasi titolo, non utilizzati per attività produttive, artigianali, depositi ecc., limitatamente al periodo in cui si verificano tali condizioni. Le frazioni di mese verranno computate per intero se superiori a 15 gg. **	Zero

** Per gli immobili di cat. D/1, D/7 e D/8 di cui alla lett. h) della precedente tabella, il soggetto passivo dell'imposta deve presentare apposita comunicazione al Comune nel momento in cui si verificano i presupposti di cui alla citata lettera h), allegando autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui vengono dettagliate le condizioni che danno diritto alla non applicazione della TASI. Le autocertificazioni verranno sottoposte a controllo dell'ente, anche mediante incrocio di banche dati.

DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE

Tipologia	Detrazione
Detrazione su abitazione principale e relative pertinenze	€50,00
Detrazione per ciascun figlio convivente di età inferiore a ventisei anni, fiscalmente a carico del soggetto passivo.	€50,00

Chi deve pagare

- il possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o il detentore a qualsiasi titolo di unità immobiliari soggette al tributo;

- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e pagata come segue:

a) per il 90% dal titolare del diritto reale sull'immobile (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie);

b) per il 10% dall'utilizzatore dell'immobile;

- nel caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

- nel caso l'immobile sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario;

- in caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

Base imponibile TASI

La base imponibile della TASI è la stessa dell' IMU.

Quali immobili non pagano la TASI

Non sono assoggettati al pagamento della TASI:

- i terreni agricoli;
- i rifugi alpini non custoditi, i bivacchi e i punti di appoggio;
- i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad uso culturale;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali;
- ogni altro immobile per il quale il Comune stabilisce l'azzeramento dell'aliquota.

Come pagare

Il versamento del tributo può essere effettuato, indicando il codice catastale del Comune: **B985**, mediante:

- modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- versamento su c/c p. n. 1017381649 intestato a "PAGAMENTO TASI".

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

Tipologia di immobile	Codice tributo
Abitazioni principali e relative pertinenze ed assimilate	3958
Altri fabbricati	3961

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Versamenti minimi

Non devono essere effettuati versamenti di importo minimo pari o inferiore ad € 5,00. Il predetto importo è riferito all'imposta dell'intero anno.

Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI, sito in Via Frentana, n. 30 – Tel.: 0872/9928221 Fax: 0872/981616 e-mail: floraalleva@comune.casoli.ch.it.

Per il calcolo della TASI dovuta e la stampa del relativo Modello F24 è possibile utilizzare l'applicazione "CALCOLO IUC" - sottofunzione "CALCOLO TASI" - disponibile on line nella home page del sito istituzionale dell'Ente (www.casoli.gov.it).

Casoli, 04.12.2014



IL RESPONSABILE SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott.ssa Giuseppina VERNA)